



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 067 / 2006 – Area 2

li, 27 gennaio 2006

≡ A MEZZO TELEFAX ≡

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

≡ LORO SEDI ≡

**AL SIGNOR VICE SINDACO
DEL COMUNE DI**

≡ AZZANELLO ≡

OGGETTO: Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Problematiche concernenti la nomina della commissione elettorale comunale. Legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.

Con la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni in materia elettorale, in corso di pubblicazione, sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'art 12 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270.

In particolare è stato previsto che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al sindaco) sia pari a **tre** e non più a quattro, come era stato previsto dall'art 10 della Legge n. 270 del 2005.

Tale modifica si è resa necessaria per superare le difficoltà, segnalate anche da numerose amministrazioni comunali, di procedere all'elezione delle commissioni elettorali comunali nei comuni ai quali sono assegnati dodici consiglieri.

A seguito della modifica, in tutti i comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri occorre procedere all'elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta.

Ciò vale ovviamente anche per i comuni che abbiano già provveduto alla costituzione o alla nuova elezione della commissione a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in materia dalla Legge n. 270 del 2005.

L'adeguamento alla nuova disposizione, che comporta indubbiamente ulteriori aggravii procedurali per i comuni, potrà richiedere, in qualche caso, un leggero slittamento temporale rispetto al termine fissato dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005. Si richiama, peraltro, l'esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti in questione, tenuto conto delle imminenti scadenze del procedimento elettorale.

**IL VICE PREFETTO VICARIO
(Giordano)**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 067 / 2006 – Area 2

li, 27 gennaio 2006

≡ POSTA PRIORITARIA ≡

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

≡ LORO SEDI ≡

**AL SIGNOR VICE SINDACO
DEL COMUNE DI**

≡ AZZANELLO ≡

OGGETTO: Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Problematiche concernenti la nomina della commissione elettorale comunale. Legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.

Con la circolare pari numero, data ed oggetto, inviata a mezzo telefax, sono state comunicate quelle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto legge n. 1/2006 di più immediato interesse per i comuni, molti dei quali hanno programmato, a breve, le sedute dei rispettivi consigli per la nomina delle Commissioni elettorali comunali.

La legge di conversione in argomento prevede una seconda modifica che attiene alla procedura che la Commissione deve seguire per la nomina degli scrutatori (articolo 6, comma 2, della legge n. 95 del 1989, come sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 270 del 2005).

E' stato previsto che, in sede di votazione per la nomina degli scrutatori, necessaria qualora non sia raggiunta l'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale voti per "**un nome**" in luogo di due, come in precedenza stabilito.

Resta ferma la disposizione secondo la quale "sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti" e che, successivamente, a parità di voti "è proclamato eletto il più anziano di età."

Ad esempio, nel caso di commissioni elettorali composte da quattro membri (tre componenti più il sindaco), che votino quattro nominativi diversi, questi ultimi risultano tutti eletti in quanto si raggiunge il numero (quattro) degli scrutatori previsti per ciascuna sezione elettorale.

Ove, invece, in sede di prima votazione, risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello occorrente (ad esempio perché un nominativo ha riportato due voti e altri due nominativi hanno riportato un voto) si dovrà procedere ad una ulteriore votazione per la nomina dei restanti scrutatori per quella sezione (nell'esempio riportato uno scrutatore).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Per quanto attiene alla delegabilità di funzioni all'Ufficiale elettorale da parte della Commissione elettorale comunale, questa Sede ritiene opportuno precisare che tale possibilità è consentita solo nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e riguarda gli atti e le operazioni attinenti la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, con esclusione della tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori, che rimane di competenza della commissione.

Si ritiene di soggiungere, infine, che nel caso in cui la commissione non sia nominata o sia comunque nell'impossibilità di deliberare validamente in quanto sia stato nominato un numero di componenti inferiore a quello previsto dalla legge per la validità delle sedute (tre compreso il presidente), resta ferma la disposizione contenuta nell'art. 53 del DPR n. 223/1967 che prevede la nomina di un commissario prefettizio ad acta.

Si ringrazia e si informa che questa Sede rimane a disposizione per qualsiasi problematica dovesse essere rappresentata dalle SS. LL.

IL PREFETTO
(Badalamenti)